

## Inail: riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

Riduzione del tasso medio per prevenzione: novità e requisiti

Riduzione del tasso medio per prevenzione: compilazione della domanda

Riduzione del tasso medio per prevenzione: problematiche applicative



**RAPPORTO CON GLI ENTI**

# Riduzione del tasso medio per prevenzione: novità e requisiti

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

Potenzialmente interessate sono tutte le aziende titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) presso l'INAIL

**ABSTRACT**

*Ai sensi dell'articolo 23 delle nuove modalità tariffarie, le aziende possono ottenere uno sconto sui premi assicurativi (una sorta di premio), denominato "oscillazione per prevenzione", a seguito di interventi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dal TU in materia di sicurezza e igiene del lavoro, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro (a cura di Antonio Carlo Scacco)*

**COMMENTO**

Per ottenere la riduzione è necessario presentare una apposita domanda, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la apposita sezione Servizi Online presente del sito [www.inail.it](http://www.inail.it). La istanza è denominata OT23 in richiamo dell'[articolo 23](#) delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019. La presentazione della domanda prescinde (differentemente dal passato) dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di richiesta della riduzione.

**Le novità nel 2021**

Quest'anno sono previste 6 Categorie di interventi:

- A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)
- B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
- C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI
- D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
- E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
- F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

Non vi è più la necessità che un determinato intervento debba essere effettuato su tutte le PAT aziendali (salvo che per le misure organizzative per la gestione della salute e della sicurezza) o su specifici settori (interventi trasversali/settoriali). In generale sono stati introdotti interventi nuovi mirati ad intercettare situazioni elevate di rischio ed eliminati/modificati interventi di minore efficacia prevenzionale (ad esempio gli interventi relativi alla responsabilità sociale, alla riunione periodica, alla selezione fornitori). È stata semplificata la procedura di attribuzione dei punteggi in funzione dell'ampiezza dell'intervento o del diverso riferimento tariffario. Infine si segnala la possibilità di estendere a più anni di validità gli effetti di taluni interventi particolarmente significativi.

### **Requisiti per la richiesta**

Per presentare la domanda è necessario avere effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. La valenza di tali interventi ai fini prevenzionali è predeterminata dall'Istituto assicurativo. La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente (per le modalità si veda la [circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61](#)). La verifica viene effettuata in riferimento alla azienda nel suo complesso e non a livello di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT), nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda. Non rilevano eventuali irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. La regolarità deve in ogni caso sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione. Per quanto concerne la osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Ove risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della stessa ed alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle relative sanzioni. È necessaria inoltre la osservanza integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge e la inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro. È appena il caso di notare che la legge di bilancio 2019 prevedeva una riduzione delle risorse destinate allo sconto per prevenzione per 50 milioni di euro annui nel biennio 2020-2021 da adottare con apposito decreto ministeriale. Tuttavia, essendo risultato a consuntivo l'onere per lo sconto per prevenzione inferiore di circa 75 milioni di euro rispetto alle previsioni, importo superiore, anche in un'ottica cautelativa, alla riduzione di 50 milioni richiesta dalla legge di bilancio 2019, la riduzione è stata confermata nella attuale misura.

## SI RICORDA CHE

Per il corrente anno la domanda per ottenere la riduzione del premio deve essere presentata entro il 1° marzo (INAIL, [nota 24 novembre 2020](#) ), unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

**RAPPORTO CON GLI ENTI**

# Riduzione del tasso medio per prevenzione: compilazione della domanda

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

Potenzialmente interessate sono tutte le aziende titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) presso l'INAIL

**ABSTRACT**

***Il riconoscimento dello sconto sui premi assicurativi è subordinato alla presentazione di una apposita domanda all'INAIL composta da una scheda informativa generale, una sezione dedicata agli interventi migliorativi effettuati ed un riepilogo (a cura di Antonio Carlo Scacco)***

**COMMENTO**

Per presentare la domanda "Modulo OT 23 2021", si accede al portale Inail ([www.inail.it](http://www.inail.it)), si clicca in alto a destra su "ACCEDI AI SERVIZI ON LINE" e inseriscono le proprie credenziali nel modulo di accesso. Una volta entrati nella propria home page, si seleziona il link "Denunce" e successivamente "Riduzione per prevenzione". La procedura per la compilazione della domanda si struttura nelle seguenti aree:

a) la Scheda informativa generale, contenente la autocertificazione nonché i dati della ditta e del richiedente. In questa sezione è prevista la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la concessione del beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; che nei luoghi di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro; che sono stati effettuati, nell'anno solare precedente, interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro. La compilazione della sezione Informativa è obbligatoria e deve precedere la compilazione delle altre sezioni (finché non viene valorizzata le altre schede non sono navigabili). La sezione Informativa contiene dei campi precompilati relativi ai dati generali della ditta (ragione sociale, codice ditta, codice fiscale, codice sede, sede legale). Il campo "Matricola Inps" deve essere compilato a cura dell'utente;

b) le Categorie relative alla selezione degli Interventi migliorativi effettuati.

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso. Da notare che alcuni interventi, ad esempio F-6 (L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito) sono attuabili solo in PAT con un certo numero di dipendenti. Una volta raggiunto un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi. Per ogni intervento migliorativo, nel campo "Documentazione ritenuta probante" è descritta la documentazione che l'INAIL ritiene probante l'attuazione dello stesso nell'anno precedente quello di presentazione della domanda. La documentazione deve riportare la data e la firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei).

### **Interventi nuovi, modificati o eliminati nel Modulo OT23 2021**

Gli interventi nuovi sono i seguenti:

- interventi A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (infortuni in ambienti confinati). Si affiancano all'intervento A-1.5 già presente. Gli infortuni negli ambienti confinati costituiscono eventi di particolare gravità in quanto coinvolgono spesso, oltre al primo lavoratore che subisce l'infortunio, altri lavoratori che intervengono in soccorso senza seguire procedure sicure di recupero dell'infortunato.
- interventi A-2.2 (prevenzione caduta dall'alto);
- interventi A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (prevenzione rischi collegati alla sicurezza macchine e trattori);
- intervento A-5.1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri);
- intervento B-10 (sicurezza stradale – test alcolemici);
- intervento C-2.2 (prevenzione e riduzione del rischio chimico);
- intervento C-3.1 (prevenzione rischio esposizione al radon);
- intervento C-4.4 (interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici);
- intervento D-3 (microformazione);
- intervento F-4 (controllo a distanza attrezzature antincendio);
- intervento F-5 (riduzione del rischio aggressione);
- intervento F-7 (controllo utilizzo dei DPI).

### Interventi modificati

- interventi sezione B da B-5 a B-12 (responsabilità sociale);
- intervento C-5 (selezione fornitori)
- intervento C-7 (efficacia formazione)
- intervento A-2.1 (ancoraggi);
- intervento B-2 (trasporto casa-lavoro);
- intervento C-4.1 (promozione della salute osteoarticolare);
- intervento C-5.1 (prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori);
- intervento C-5.2 (prevenzione uso sostanze psicotrope/abuso di alcol);
- intervento D-2 (sensibilizzazione molestie).

### Interventi eliminati

- intervento C-3 (riunione periodica);
- intervento C-9 (dati epidemiologici territorio/comparto);
- intervento E-2 (formazione scenari incidentali);
- intervento E-3 (piano di monitoraggio strumentale)

### Riepilogo

Infine la sezione Riepilogo viene sbloccata una volta che l'utente abbia raggiunto il punteggio di 100 e avrà premuto il pulsante "CONFERMA". Per inserire un allegato è necessario prima selezionare, all'interno della lista "Interventi selezionati", l'intervento per il quale sta inviando la documentazione probante, deve poi indicare il "Tipo Allegato" mediante la lista di selezione corrispondente. Si clicca poi il pulsante "SCEGLI IL FILE" ed infine il pulsante "INVIA ALLEGATO".

### Definizione della domanda

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. La riduzione è applicata in misura fissa dell'otto per cento nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale). Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT.

Lavoratori-anno del triennio della PAT	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

### SI RICORDA CHE

La documentazione cd. probante deve essere inviata entro il 1° marzo 2021 a pena di inammissibilità unitamente alla domanda, utilizzando l'apposita funzionalità disponibile nei Servizi online.

**RAPPORTO CON GLI ENTI**

# Riduzione del tasso medio per prevenzione: problematiche applicative

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

Potenzialmente interessate sono tutte le aziende titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) presso l'INAIL

**ABSTRACT**

***La attribuzione del punteggio sulla base dei vari interventi migliorativi effettuati presenta alcune problematiche applicative (a cura di Antonio Carlo Scacco)***

**COMMENTO****Interventi formativi, quando è ammessa la formazione a distanza**

L'INAIL ha specificato che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal modulo OT23 2021, l'erogazione di corsi tramite modalità "a distanza", ovvero tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche che evitino la compresenza di docenti e discenti nel medesimo ambiente, è ammessa laddove i corsi non prevedano addestramento pratico. Pertanto la formazione a distanza può essere utilizzata per i seguenti interventi:

**C-5.1:** attuazione di un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori

**C-5.2:** attuazione di un programma per la prevenzione dell'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell'abuso di alcol

**D-1:** cura della formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l'organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso l'adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro

**D-2:** attuazione di progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007

**D-3 :** attuazione di interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**F-5:** formazione specifica sulle modalità per affrontare i conflitti e le aggressioni

## Attenzione

---

In tutti gli altri casi di interventi formativi non è ammessa la formazione a distanza. Ad esempio A-1.4: L'azienda ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio (50 punti)

B-1: Il personale che durante l'attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura (60 punti).

### **La nozione di struttura sanitaria**

Ai fini della valutazione dell'intervento C-5.1 (L'azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori, ad esempio uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita ovvero prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria) l'INAIL ha chiarito che per struttura sanitaria si intende una struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

### **La nozione di micro-formazione**

La micro-formazione è prevista dall'intervento D-3 (L'azienda ha attuato interventi di micro-formazione come rinforzo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valore 30 punti). L'INAIL ha specificato che per micro-formazione si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori (anche su tablet o smartphone, purché di proprietà della azienda). Inoltre deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente (non soddisfa tali requisiti il semplice intervento del docente in aula) e deve coinvolgere una quota significativa di dipendenti, al fine di ottenere un miglioramento nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Non è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio, ad esempio, una micro-formazione con un solo destinatario.

### **La nozione di quasi-infortuni**

I quasi-infortuni sono previsti dall'intervento E-17 (L'azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, punteggio 50). Secondo l'INAIL i quasi infortuni sono eventi (e non situazioni di potenziale pericolo) che devono avere le seguenti caratteristiche: a) non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno; b) essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati; c) comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda. Si tratta quindi di eventi derivanti dal lavoro, o che hanno origine nel corso del lavoro, che non causano infortunio o malattia ma che hanno il potenziale per farlo.

### **Dimostrazione della installazione di sistemi di comunicazione sulla flotta aziendale**

L'Intervento B-5 prevede la possibilità che l'azienda installi, su tutti i mezzi aziendali che non

ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale (punteggio 50). L'INAIL ha precisato che la dimostrazione della installazione (documentazione probante) deve avvenire con le fatture di installazione o, se mancanti, con le sole fatture di acquisto corredate, oltre che dall'elenco dei mezzi aziendali e dalle fatture di acquisto dei sistemi di comunicazione, dai seguenti documenti: a) evidenze della presenza di un'officina interna alla ditta b) evidenze dell'installazione (per esempio, fotografie) sui mezzi di proprietà dell'impresa richiedente.

#### **Documentazione probante e crisi da COVID-19**

Con [nota operativa del 2 marzo 2020](#), l'INAIL aveva disposto che, tenuto conto delle difficoltà rappresentate per l'emergenza sanitaria dalle Associazioni di categoria e delle ripercussioni gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle istanze OT23 relative agli interventi migliorativi effettuati nel 2019, si intendevano validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti. Non è noto se l'INAIL intende adottare analoga decisione anche per gli interventi effettuati nel 2020 dichiarati nel Modello OT23 2021, considerata la persistenza della crisi epidemica.

#### **SI RICORDA CHE**

La eventuale riduzione accordata ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in misura eguale a tutte le voci della PAT.